

(N. 2844)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BASTIANETTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1953

Istituzione di un ruolo di gruppo *C* per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine-scuola degli Istituti di prevenzione e pena

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo l'invito della competente Commissione a ritirare la mia originaria proposta di legge n. 1170 ed a ripresentarla in diversa formulazione dopo aver preso gli opportuni accordi con i Ministeri della giustizia, della pubblica istruzione e del tesoro, accogliendo la decisione della Commissione stessa, ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione il progetto relativo alla « Istituzione di un ruolo di gruppo *C* per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine scuola degli Istituti di prevenzione e pena » nella nuova formulazione ».

Nel nuovo progetto è stato tenuto conto delle obiezioni dei tre suddetti Ministeri, emendando come segue il progetto originario:

1° l'istituendo organico viene ridotto soltanto ai gradi XII e XIII del gruppo *C* e l'entità numerica viene stabilita in 104 posti.

In tal modo, non solo non si apporterebbe alcun aggravio al bilancio dello Stato, ma con l'andar del tempo verrebbe a realizzarsi una certa economia. È noto, infatti, che la retribuzione dei gradi XII e XIII del gruppo *C* sono inferiori alle paghe dei salariati di 1^a

e 2^a categoria, e pur conservando al personale attualmente in servizio la differenza come assegno personale, l'assegno stesso è riassorbibile con i successivi scatti; inoltre allorquando avverranno nuove immissioni per concorso, gli stipendi dei nuovi assunti saranno senza altro inferiori agli attuali;

2° l'inquadramento nell'istituendo ruolo organico viene limitato ai soli permanenti, mentre ai temporanei viene assegnata la qualifica di impiegati non di ruolo di 3^a categoria;

3° viene esclusa la possibilità di richiamare e trattenere in servizio i maestri d'arte già collocati o da collocare a riposo;

4° viene inserita la categoria dei capi d'arte degli Istituti di prevenzione e pena per adulti, riconoscendo che le mansioni da essi svolte sono analoghe a quelle dei maestri d'arte degli Istituti per minorenni;

5° è previsto un rigore non indifferente per i concorsi nel ruolo organico, richiedendo ai candidati, oltre che la licenza di scuola tecnica industriale o agricola, anche l'esercizio dell'attività pratica, per almeno un anno relativa alla materia d'insegnamento. Per i

sarti e calzolai, mancano le corrispondenti scuole professionali, è prevista la licenza di scuola media inferiore, o titolo equipollente, ed è elevato a tre anni il periodo di esercizio pratico.

È così fatto salvo il principio del titolo di studio necessario per l'inquadramento nel gruppo C delle Amministrazioni dello Stato.

È evidente che tale principio non può applicarsi ai maestri, sottomaestri e capi d'arte attualmente in servizio con la qualifica di salariati, in quanto si reputa sufficiente, per l'idoneità all'immissione nel gruppo C, il periodo di servizio che per molti è assai notevole, già prestato alle dipendenze dell'Amministrazione.

D'altra parte è vero che fra i maestri d'arte si trovano alcuni elementi sforniti di titolo di studio; ma la ragione va ricercata nel fatto che essi vennero assunti senza tener conto dell'articolo 9 del Regolamento speciale 1° giugno 1925, che espressamente stabilisce:

« Ai posti di capo d'arte negli stabilimenti carcerari e nei regi Riformatori vengono prescelti i sotto capi d'arte di qualsiasi età, che posseggano speciali attitudini, ad abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento di un Istituto industriale del Regno ». (1° comma).

« Per l'ammissione al posto di sotto capo d'arte ed assistente tecnico permanente o temporaneo negli stabilimenti carcerari e nei regi Riformatori è richiesto il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte e mestiere del posto messo a concorso e rilasciato da una scuola industriale del Regno » (3° comma).

« Per l'ammissione al posto di assistente agricolo occorre il certificato di abilitazione rilasciato da una scuola pratica di agricoltura » (5° comma).

La questione del titolo di studio poi non dovrebbe sussistere per i salariati temporanei, i quali verrebbero inquadrati, in base all'articolo 4 della presente proposta di legge, nella III categoria del personale impiegatizio non di ruolo. Infatti, ad essi si applicherebbe automaticamente il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che dispone « Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio ».

Sull'obiezione del Ministero del tesoro circa la necessità di affermare nel disegno di legge la funzione educativa delle officine e dei lavoratori, in modo da far risultare espressamente la differenziazione tra la pratica del lavoro, avente carattere educativo, e le mansioni di servizio e di evitare che altre categorie di personale salariato possano avanzare pretese di classificazione tra personale impiegatizio, devo osservare che tale differenziazione è più che evidente nello stesso regolamento.

Infatti gli articoli 28 e 29 del titolo 2 del Regolamento, stabiliscono i compiti dei maestri e sottomaestri, mentre il personale salariato addetto ai servizi di fatica è contemplato nell'articolo 31.

Inoltre altre fonti confermano la differenziazione suddetta e la natura essenzialmente didattica dei compiti dei maestri d'arte.

Nella relazione del Ministro Guardasigilli al regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721, sul regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, è detto fra l'altra:

« Non può apparir dubbio che negli Istituti di rieducazione il lavoro debba avere scopo prevalentemente didattico. Sono perciò previsti per le case agricole e per i tipi più comuni di laboratori, dei corsi di addestramento in base a programmi rigorosamente stabiliti e approvati dal Ministero alla fine dei quali gli alunni che abbiano superato gli esami relativi, conseguono un diploma di abilitazione, rilasciato dal Ministero ».

A conferma di ciò con circolare del Ministero di grazia e giustizia del 20 ottobre 1939, n. 1190 furono pubblicati i programmi dei corsi di insegnamento professionale che sono tenuti dai maestri d'arte.

Inoltre l'articolo 5, titolo 1°, del regolamento suddetto, approvato con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721, dice:

« Il sistema di rieducazione si inizia con l'accertamento della personalità del minore; e si attua con le cure fisiche, con la saggia disciplina, con la scuola, con la religione, col lavoro... ».

E l'articolo 17, titolo 2° del suddetto regolamento classifica fra gli organi della rieducazione anche i maestri e i sottomaestri d'arte.

Il primo comma dell'articolo 86, titolo 7°, stabilisce:

« Il lavoro agricolo o industriale ha scopo prevalentemente didattico ».

A sostegno della tesi secondo la quale i maestri e sottomaestri svolgano attività prevalentemente didattica, basta citare gli articoli 87 e 136 del Regolamento in parola.

L'articolo 87, titolo 7°, dispone:

« L'addestramento al lavoro è ripartito in corsi, secondo i programmi approvati dal Ministero.

Ciascun corso dura almeno sei mesi, e gli allievi sostengono alla fine di esso un esame per passare al corso superiore. Superati gli esami finali gli alunni conseguono un diploma di abilitazione, che è rilasciato dal Ministero.

Gli esami sono sostenuti davanti ad una Commissione composta dal direttore, dal censore, dall'agronomo o, secondo i casi, dal maestro d'arte e da due tecnici uno dei quali possibilmente insegnante nelle scuole agrarie o industriali ».

L'articolo 136, titolo 14°, relativo alle votazioni e classificazioni, dispone:

« Ai minorenni, non appartenenti alle Sezioni indicate negli articoli 11, 72 e 73, sono assegnati alla fine di ogni mese:

da ciascun insegnante, un voto per il profitto e un voto per la condotta nella scuola; dal maestro d'arte, o — a seconda dei casi — dell'agronomo, un voto per il profitto e un voto per la condotta sul lavoro... ».

Cade, quindi, l'affermazione che occorrerebbe recare modifiche alle vigenti norme regolamentari, che concernono i centri e le case di rieducazione per minorenni, per affermare le finalità didattiche delle officine e dei laboratori, dato che quanto sopra esposto conferma invece proprio le finalità didattiche delle officine e dei laboratori, e le mansioni didattiche esplicitate dai maestri e sottomaestri d'arte, e per analogia dai capi d'arte negli Istituti per adulti.

Onorevoli Senatori,

L'inquadramento nel gruppo C di una categoria che svolge una mansione tanto delicata quale quella dell'insegnamento, è un problema di giustizia e come tale va risolto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

È istituito alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, un ruolo di gruppo C per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine scuola degli Istituti di prevenzione e pena, denominato « Ruolo degli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di prevenzione e pena ».

I posti di organico sono stabiliti dall'annessa tabella.

Art. 2.

Al ruolo di cui all'articolo 1 si accede mediante pubblico concorso.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario il possesso della licenza di scuola tecnica industriale o agricola, e l'esercizio, per almeno un anno, di una attività pratica relativa alla materia d'insegnamento. Per l'insegnamento

delle materie inerenti alle categorie dei sarti e calzalai, è necessaria la licenza di scuola media inferiore, o titolo equipollente, e l'esercizio pratico dell'attività per un periodo di almeno tre anni.

È comunque tassativamente prescritto un esame pratico delle materie d'insegnamento.

Art. 3.

Il personale salariato di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio e rivesta la qualifica di assistente tecnico, murario e agricolo, di maestro e sottomaestro d'arte negli Istituti di prevenzione e pena per minorenni e di capo e sottocapo d'arte negli Istituti di prevenzione e pena per adulti, è collocato nel nuovo ruolo di gruppo C.

Gli assistenti tecnici, murari, agricoli, i maestri d'arte e i capi d'arte vengono inquadrati nel grado XII di detto ruolo.

I sottomaestri d'arte e i sottocapi d'arte sono collocati nel grado XIII.

Art. 4.

Al personale salariato non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio e rivesta la qualifica di assistente tecnico, murario e agricolo, di maestro e sottomaestro d'arte negli Istituti di prevenzione e pena per minorenni e di capo e sottocapo d'arte negli Istituti di prevenzione e pena per adulti, viene attribuita la qualifica di avventizio di III categoria.

Ad esso vengono estesi i benefici del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 5.

Per l'inquadramento del personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge nei gradi XII e XIII di gruppo C e nella III categoria del personale non di ruolo, si prescinde dal titolo di studio.

Art. 6.

Qualora la retribuzione nel grado di gruppo C o nella III categoria del personale non di ruolo risulti inferiore a quella già in atto, il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge

conserva, a titolo di assegno personale, pensionabile e riassorbibile, l'eventuale differenza.

Art. 7.

Il servizio di salariato, con qualsiasi qualifica e comunque prestato, dal personale di cui ai precedenti articoli 3 e 4, è computato per intero ai fini dell'anzianità utile per il conseguimento del diritto a pensione, sempre che ne sia chiesto il riscatto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA

RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

GRUPPO C.

Grado XII - Insegnamento tecnico n.	86
Grado XIII - Aiuto insegnante tecnico	18
	<hr/>
Totale posti . n.	104
	<hr/> <hr/>